REGOLAMENTO (CE) N. 1651/2000 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2000

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2000 della Commissione [2], in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione di una denominazione quale indicazione geografica.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che la domanda è conforme a tale regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.

(3) Varie dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono state trasmesse alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3] della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, la denominazione in esame può essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni goegrafiche protette» ed essere pertanto tutelata sul piano comunitario quale indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1576/2000 [5],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
[2] GU L 174 del 13.7.2000, pag. 7.
[3] GU C 274 del 28.9.1999, pag. 5.
[4] GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.
[5] GU L 181 del 20.7.2000, pag. 35.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Carni

FRANCIA

Agneau du Limousin (IGP)